

# REGIME DEL «REALIZZO CONTROLLATO»: L'ASSENZA DI AUMENTO DI CAPITALE DELLA CONFERITARIA NON PRECLUDE L'APPLICAZIONE DEL REGIME

## Risposta Agenzia Entrate a Istanza di Interpello n. 9 del 20.01.2026

- ✓ Con la risposta a interpello n. 9/2026, l'Agenzia delle Entrate (AE) ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime del c.d. «realizzo controllato» di cui all'art. 177, comma 2, TUIR, nell'ipotesi in cui il conferimento di una partecipazione sia imputato esclusivamente a patrimonio netto della società conferitaria, senza incrementare il relativo capitale sociale. Il caso sottoposto all'esame dell'Amministrazione finanziaria riguarda una persona fisica, non in regime d'impresa e titolare di due partecipazioni totalitarie (Alfa e Beta), che intende conferire la partecipazione Alfa nel patrimonio di Beta senza procedere ad aumentare il capitale sociale di quest'ultima, ma destinando l'apporto interamente a riserva di patrimonio netto.
- ✓ Al riguardo, l'AE ha precisato che:
  - in linea di principio, tenuto altresì conto delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 192/2024, l'accesso al regime fiscale del «realizzo controllato» resta subordinato al verificarsi di due presupposti fondamentali: (i) i soggetti conferenti devono ricevere, quale corrispettivo dei conferimenti effettuati, azioni o quote della società conferitaria; e (ii) per effetto di tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società conferita ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., ovvero incrementare una partecipazione di controllo già detenuta;
  - l'assenza di un aumento di capitale e la mancata emissione di nuove partecipazioni non costituiscono elementi ostativi all'applicazione del regime del realizzo controllato, considerato che il conferimento della partecipazione totalitaria avviene a favore di una società già interamente partecipata dal conferente (persona fisica non imprenditore). In tale contesto, il requisito dell'attribuzione delle partecipazioni deve ritenersi sostanzialmente soddisfatto, atteso che un'eventuale imputazione dell'apporto a capitale sociale risponderebbe a una mera esigenza formale, priva di un concreto interesse «economico» per il conferente. L'operazione realizza, infatti, una mera riorganizzazione degli assetti di controllo, mediante la trasformazione di un controllo diretto in uno indiretto, coerente con le finalità sottese al regime di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR.
- ✓ In conclusione, l'Amministrazione finanziaria conferma che, in presenza delle predette condizioni, l'assenza di un aumento del capitale sociale e la mancata emissione di nuove partecipazioni non precludono l'applicazione del regime del realizzo controllato. In tali ipotesi, il valore di realizzo fiscalmente rilevante è individuato nella quota delle voci di patrimonio netto della società conferitaria formatesi per effetto del conferimento (tale impostazione si pone in continuità con i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 33/E del 17 giugno 2010).

